

**Protocollo d'intesa tra**

**UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA**



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Alessandria*

e

**UNPLI**

**(nella strutturazione provinciale di Alessandria)**



**ALESSANDRIA**

**per la realizzazione di attività di alternanza scuola lavoro**

**AA.SS. 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018**

L'Ufficio Scolastico Territoriale, con sede in Alessandria, Via Gentilini 1, 14121 Alessandria, (d'ora innanzi UST di Alessandria ), rappresentato dal Dott. Franco Calcagno

e

l'Associazione UNPLI, rappresentata da Bruno Ragni, Presidente Unpli Alessandria

d'ora in poi indicati congiuntamente anche come le Parti,

#### VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che definisce le norme generali relative all'alternanza scuola lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53;

il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n.22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori";

il "Documento Italia 2020" - Piano di azione per l'occupabilità dei giovani, attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro" sottoscritto dai Ministri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il 23 settembre 2009;

i DD.PP.RR. 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89, recanti norme concernenti rispettivamente il riordino degli istituti professionali, tecnici e dei Licei;

l'art.52 del decreto legge n.5/2012, convertito nella legge 35/2012 che ha delineato la strategia per integrare le politiche di istruzione/formazione/lavoro con quelle di sviluppo dei sistemi produttivi territoriali attraverso la costituzione di poli tecnico-professionali;

La Legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" con particolare riferimento agli articoli da 33, a 43 ed emanando Decreto interministeriale di cui all'art. 37 a cui è rimandata l'adozione di un regolamento con cui è definita la "*Carta dei diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio*".

La Guida operativa per la scuola, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, relativa all'attività di alternanza scuola-lavoro, con la quale vengono forniti orientamenti ed indicazioni per la progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, alla luce delle innovazioni normative introdotte dal su citato art. 1, commi da 33 a 43, della legge 13 luglio 2015, n.107.

## PREMESSO CHE

### L'USR PER IL PIEMONTE ATTRAVERSO LE SUE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

- sostiene e promuove la qualificazione e innovazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche della regione;
- vigila sull'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, supportando le istituzioni scolastiche autonome nell'elaborazione di nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;
- è impegnato, in qualità di "facilitatore", ad accompagnare le istituzioni scolastiche autonome nella realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro nella scuola secondaria di secondo grado prevista dalla Legge 13 luglio 2015 n.107 richiamata in premessa che cita all'art. 1, comma 33 "i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio" con applicazione prevista a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo alla sua entrata in vigore;
- promuove la permeabilità tra sistema scolastico e sistema produttivo finalizzata a colmare il divario e consentire al sistema scuola di rispondere alle particolari esigenze socio-economiche del territorio e di una realtà globale in continuo cambiamento;
- promuovere tutte le possibili azioni di orientamento, finalizzate alla scelta consapevole degli studenti dei propri percorsi di studio e/o di lavoro in relazione alle opportunità ed ai possibili sbocchi occupazionali;
- fornisce agli istituti scolastici autonomi indicazioni generali e suggerimenti per una migliore utilizzazione delle risorse economiche assegnate dal MIUR in materia di alternanza scuola lavoro, e promuove la costituzione di reti per favorire possibili economie di scala;
- promuove e valorizza l'interazione con imprese e Associazioni per la realizzazione di progetti educativi e d'istruzione professionalizzanti;
- realizza azioni di monitoraggio e di valutazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.

## L'UNPLI

- intende realizzare sinergie con il sistema scolastico nazionale per contribuire con proprie risorse, esperienze, conoscenze storiche, educative, assistenziali e culturali al miglioramento della formazione umana e culturale;
- rende disponibile la competenza : Promozione turistica e competenze amministrative e fiscali enti no profit;
- l'individuazione di associate disposte ad accogliere studenti in alternanza scuola lavoro, privilegiando in particolare gli Uffici Turistici, le sedi accreditate del servizio civile nazionale, la sede Provinciale Unpli sita nel Comune di San Cristoforo, che si caratterizzano per essere strutture con locali idonei e personale qualificato di riferimento.

### TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE:

#### Art.1

La finalità del presente Protocollo d'Intesa, in coerenza con lo sviluppo del Piano "La Buona Scuola" e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica delle singole Istituzioni Scolastiche, è di facilitare l'inserimento degli studenti in contesti lavorativi e favorire lo sviluppo delle loro competenze nell'ambito culturale e di servizio alla persona;

#### Art. 2

##### (Impegni delle Parti)

Allo scopo di conseguire la finalità del presente Protocollo d'intesa, le Parti concordano quanto segue:

##### **Impegni dell'UST di Alessandria:**

1. definire iniziative e attività a livello territoriale per la realizzazione di percorsi formativi in enti appartenenti al terzo settore;
2. proporre l'attivazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro attraverso il raccordo tra gli enti e le Istituzioni scolastiche;

##### **Impegni dell'UNPLI**

- svolgere iniziative : per realizzare percorsi formativi in enti appartenenti al terzo settore con i quali si dovranno concordare tempi, durata, percorsi formativi e numero di studenti da accogliere;

Art. 3  
(Comunicazione)

Le parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa.  
Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa congiuntamente o singolarmente nell'ambito delle proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall'altra Parte.

Art. 4  
(Gestione e organizzazione)

L'UST di Alessandria cura il monitoraggio, il coordinamento e la valutazione delle iniziative attuate a seguito del presente Protocollo d'intesa.

Art. 5  
(Attuazione)

Per la realizzazione degli impegni previsti dall'Art. 2 del presente Protocollo d'intesa, sarà possibile dar corso a uno o più accordi operativi finalizzati a definire i contenuti specifici per il raggiungimento delle singole finalità previste.

Art. 6  
(Durata)


Il presente Protocollo d'intesa ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione

Art. 7  
(Trattamento dei dati)

Le parti convengono che nell'ambito delle attività di cui al presente protocollo d'Intesa, non si prevedono trattamenti di dati personali.

Alessandria, 20 giugno 2016

per l'UST di Alessandria  
dott. Franco Calcagno



per l'UNPLI di Alessandria  
Presidente Bruno Ragni

